



AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus
Via Montanina, 50/7
25080 Manerba del Garda (BS)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA GUINEA BISSAU” Onlus

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata” **Amici della Guinea Bissau - ONLUS** - “con sede in Via Montanina,50/7 25080 Manerba del Garda Codice Fiscale 96023600172. Essa si costituisce in associazione in conformità degli articoli 14/36/39 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E SCOPO

A) l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dello sviluppo sociale e socio sanitario delle popolazioni africane in genere e delle genti della Guinea Bissau in particolare. La sua attività principale consiste nello sviluppare studi e ricerca sui problemi del continente africano con particolare attenzione al campo igienico - sanitario e dell'istruzione nonché promuovere le attività di sostegno allo sviluppo di quelle popolazioni. A tale scopo l'Associazione potrà:

- 1) promuovere e realizzare attività destinate al miglioramento della salute pubblica e dell'istruzione nonché attività destinate al miglioramento delle condizioni socio-economiche in Africa. Promuovere l'educazione e la formazione di personale destinato a sostenere l'alfabetizzazione ed il diritto all'educazione.
- 2) realizzare progetti di sviluppo integrati con iniziative anche di carattere finanziario e contribuire alla loro realizzazione anche attraverso l'invio di volontari e di proprio personale in Africa.
- 3) promuovere programmi e realizzare progetti di educazione allo sviluppo anche nell'ambito scolastico e tutte le iniziative volte agli scambi culturali tra l'Italia e l'Africa rivolte soprattutto ai giovani. Per il raggiungimento di questi scopi l'Associazione, avente carattere apartitico, potrà cooperare con organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

B) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 3 - IL PATRIMONIO

1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

2) per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei versamenti effettuati dai fondatori originali, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli di tutti coloro che aderiscono all'Associazione.
 - b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio.
 - c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- 3) il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.
 - 4) l'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.
 - 5) i versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque sempre a fondo perduto.
 - 6) il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Sono aderenti all'associazione:

- a) I Soci fondatori.
- b) I Soci onorari.
- c) I Soci ordinari

Sono soci fondatori le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelle alle quali il Consiglio Direttivo ha riconosciuto tale qualifica.

Sono Soci onorari le persone ed enti che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari le persone ed enti che si impegnano a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con la partecipazione attiva alla vita dell'Associazione e abbiano ricevuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo che ne deve accettare la domanda di adesione. La qualifica di socio ordinario si perde automaticamente per effetto del mancato versamento della quota stabilita per più di un anno.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, sia esso fondatore, onorario o ordinario maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4) Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione dei soci ordinari entro trenta giorni. In caso di assenza del provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la stessa è da considerarsi respinta, Il Consiglio Direttivo non è tenuto a spiegare la motivazione del diniego.

5) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa. Tale recesso avrà efficacia dall'inizio del mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo ha ricevuto la notifica del recesso.

6) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione che dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

ARTICOLO 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione L'assemblea dei Soci, Il Presidente, Il Consiglio Direttivo, Il Segretario - tesoriere il Collegio dei revisori dei conti (se nominato).

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA

1) L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con il versamento delle quote associative.

2) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo); è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, essa inoltre: provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei probiviri ed eventualmente del tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti; delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.

3) L'assemblea è convocata dal presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Le convocazioni devono essere fatte a cura del presidente mediante lettera, fax o e-mail spedita a tutti gli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data fissata nella convocazione. Può essere prevista la data di un'eventuale seconda convocazione. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci; la seconda adunanza è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti, salvo per quanto stabilito dall'art. 15 di questo statuto. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti, con l'esclusione degli assenti. Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad un altro socio avente diritto al voto; ciascun socio può ricevere fino a tre deleghe.

ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri nominati dall'assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio nomina, nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione e l'obbligo di

allegare al bilancio una relazione di controllo da parte dei revisori dei conti se nominati. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza almeno due giorni prima per telegramma o per fax. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto può essere espresso per delega scritta, ogni consigliere può ricevere fino a tre deleghe.

ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE

Il presidente, ed il vice presidente in sua assenza, hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale di volta in volta, in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica di questo ultimo nella sua prima riunione. Il presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o per categorie di atti. Il vice presidente sostituisce il presidente e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento secondo la designazione del presidente. Il presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione del Consiglio poi dell'assemblea, corredandolo di idonee spiegazioni.

ARTICOLO 9 - COMPENSI

Tutte le cariche contemplate nel presente statuto sono gratuite.

ARTICOLO 10 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i verbali delle adunanze e delle deliberazioni di assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione (libro Soci).

ARTICOLO 11 - IL SEGRETARIO - TESORIERE

Il segretario - tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili., predisporre dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile inoltre tiene il libro delle adunanze.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata della carica, la rieleggibilità ed il compenso, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo, I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e, se nominato del comitato esecutivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sul bilancio.

ARTICOLO 13 - BILANCIO CONSUNTIVO

L'associazione redige annualmente il bilancio consuntivo.

- 1) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'assemblea.

ARTICOLO 14 - AVANZI DI GESTIONE

- 1) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
- 2) All'associazione è vietato, distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita ed alla cessazione dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ARTICOLO 15 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1995 n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, è esclusa in ogni caso qualsiasi distribuzione di utili o rimborsi ai soci. Lo scioglimento dell'Associazione ed eventuali modifiche dello statuto possono essere deliberati dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ARTICOLO 16 - POSSIBILTA ' DI QUALIFICARE L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GUINEA BISSAU" COME ONLUS

Il presente statuto è stato redatto secondo i dettami della legge 49/87 e successive modificazioni nonché alla circolare n 168 del 26 giugno 1998 (circolare esplicativa ONLUS).

Registrato a Salò il **19 Maggio 2005** n° 1615 serie 3